

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30669 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udiienza: 08/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

De Vivo Domenico nato a Napoli il 04/08/1958

avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Brescia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 ottobre 2025, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva ritenuto Domenico De Vivo responsabile del reato di bancarotta semplice nella sua qualità di amministratore della Falegnameria Acerbis srl dal settembre 2015 al 17 maggio 2018, data del fallimento.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, prospettando cinque motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Tale valutazione sarebbe frutto di una mera presunzione, non avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente avesse effettivamente avuto la materiale disponibilità della documentazione contabile pregressa.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione delle relazioni della curatela fallimentare e delle emergenze testimoniali. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con il contenuto delle relazioni dei curatori fallimentari e con le dichiarazioni dei precedenti amministratori della società, dalle quali sarebbe emerso che la crisi aziendale era già irreversibilmente consolidata al momento in cui De Vivo era divenuto amministratore, e che l'assenza della documentazione contabile risaliva ad epoca antecedente al suo ingresso nella gestione della società.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost., 5 e 47 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla erronea esclusione della sussistenza di un errore inevitabile su norma extra-penale, nonché in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo. La sentenza impugnata avrebbe omesso di verificare se l'errore in cui era incorso l'imputato in ordine all'obbligo di tenuta delle scritture contabili fosse inevitabile alla luce delle circostanze concrete, e comunque se la condotta fosse in concreto esigibile.

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente quale amministratore subentrante nella gestione della società, indebitamente imputando al medesimo dissesti riconducibili a gestioni pregresse. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare i comportamenti tenuti dai precedenti amministratori, in tal modo addossando sul ricorrente le conseguenze di scelte gestionali cui il medesimo era estraneo e alle quali non avrebbe potuto rimediare.

2.5. Il quinto motivo (erroneamente rubricato nel ricorso come quarto motivo) denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della pena nel minimo edittale, alla sproporzione del trattamento sanzionatorio, nonché al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. I primi quattro motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.

2.1. L'art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l'amministratore che durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. L'omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamente protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendo il reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporale inferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 - 01), dal momento che la *ratio* della norma incriminatrice risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ogni momento ed anche per un breve periodo di tempo.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

In tale ottica, si è precisato che l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente tale obbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese (*ex multis* tra quelle massimate, cfr. Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, Di Mambro, Rv. 250086; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).

2.2. Con riguardo all'elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta semplice è punibile anche a titolo di colpa, ciò essendo desumibile dalla struttura della norma incriminatrice, la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare

pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 – 02; Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).

Alla punibilità del reato anche a titolo di colpa, non è stato ritenuto di ostacolo il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di "previsione espressa" non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823 – 01; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, cit.). Invero, a norma degli artt. 2214 e ss. cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.

Tale principio opera non solo nel caso di delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale), bensì anche nel caso di inquadrabilità della condotta in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice). Anche in tale ipotesi, l'imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a un collaboratore le operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo. Trattasi, peraltro, di una presunzione *iuris tantum*, che può essere vinta da rigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 - dep. 2014, Manfredi, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 - dep. 1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 - dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).

2.3. D'altra parte, questa Corte ha osservato che in tema di bancarotta semplice, la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava un duplice onere, e cioè tanto quello di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale *culpa in eligendo*, tanto quello di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138 – 01; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola, Rv. 237105; Sez. 5, n. 12765 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182124 – 01).

2.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato e fatto corretta applicazione di tali principi, ravvisando la responsabilità dell'imputato nella

mancata tenuta delle scritture contabili che, secondo il conforme accertamento operato dai giudici di entrambi i gradi del merito, si è protratto dal 7 settembre 2015 al 17 maggio 2018.

Irrilevante risulta, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che la documentazione contabile risultava inesistente già al momento in cui l'imputato era divenuto amministratore della società. In caso di avvicendamento nella gestione di una società, infatti, se l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest'ultimo incombe l'autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01; Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).

2.5. Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità nella specie di un errore sul fatto, dal momento che la prescrizione contenuta nell'art. 217 della legge fallimentare, relativa alla tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla legge e alla loro regolarità e completezza, è norma penale e pertanto l'errore che cade su di essa non scusa (Sez. 5, n. 5406 del 09/03/1984, Picchi, Rv. 164733 - 01).

2.6. Devono, infine, valutarsi come del tutto inconferenti le argomentazioni difensive con cui si sostiene che il dissesto aziendale fosse antecedente all'ingresso dell'imputato nella gestione della società, posto che l'affermazione di responsabilità risulta nella specie circoscritta all'omessa tenuta delle scritture contabili, essendo egli stato assolto dal reato di bancarotta impropria per aver aggravato il dissesto della società.

3. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

3.1. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi positivi, intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata

insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694).

Nella specie, i giudici del merito hanno conformemente negato le attenuanti generiche in ragione della personalità dell'imputato, il quale risulta gravato da due precedenti, uno dei quali specifico, nonché dalla assenza di elementi positivi idonei ad attenuare la gravità del fatto. Trattasi di motivazione che è saldamente ancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., per cui è da escludere la sua inadeguatezza o la sua irragionevolezza.

3.2. Manifestamente infondata risulta la censura svolta con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte territoriale, con motivazione logica e puntuale, ha correttamente illustrato le ragioni del diniego, evidenziando come non sia possibile qualificare come marginale l'apporto causale della condotta dell'imputato, in considerazione del fatto che il periodo di omessa tenuta delle scritture contabili ricadeva quasi interamente nell'arco temporale in cui l'imputato ha ricoperto la carica di amministratore della società fallita.

3.3. Inammissibile risulta la censura con cui si denuncia l'omessa valutazione della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si tratta, invero, di un'eccezione proposta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile alla luce della giurisprudenza secondo cui non sono deducibili per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame e sulle quali il giudice di appello abbia correttamente ommesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr. *ex multis* Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del

17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01, in motivazione).

3.4. Manifestamente infondato è, infine, il profilo di censura concernente l'entità del trattamento sanzionatorio irrogato.

Deve al riguardo essere ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena, compreso il giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (*ex plurimis*: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit., non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

3.5. Nella specie, la Corte territoriale ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione, sulla base dei criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., correttamente valorizzando sia la personalità dell'imputato, quale evidenziata dai precedenti penali anche specifici da cui lo stesso risulta gravato, sia la gravità del delitto posto in essere. Trattasi di motivazione che va esente dalle generiche censure prospettate dal ricorrente, anche tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando – come nel caso di specie – venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (*ex multis*, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01).

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'8/05/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini